

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08**


Tipo di documento	Regolamento Generale	
Codice documento	RG-02	
Copia	<i>Copia controllata</i> <input type="checkbox"/>	<i>Copia non controllata stampata da cartella SGQ</i>
Destinatario copia	

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRODOTTO CON
PROCESSO INDUSTRIALIZZATO, SECONDO IL DM 14/01/08****Sommario**

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	CONDIZIONI GENERALI.....	3
4.1	ITER CERTIFICATIVO.....	3
4.2	PAGAMENTI.....	3
4.3	LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE.....	3
4.4	SICUREZZA.....	3
5.	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	3
5.1	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	3
5.2	ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	3
5.3	VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE.....	4
5.4	PROGETTAZIONE DELLE MISCELE PER CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE.....	5
5.5	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
6.	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
6.1	ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA TIPOLOGIA DI IMPIANTO.....	6
7.	VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
7.1	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
7.2	CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
8.	DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	7
9.	SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE.....	7
10.	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
11.	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
12.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	9
13.	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
14.	RISERVATEZZA.....	10
15.	CONDIZIONI ECONOMICHE.....	10
16.	RECLAMI E RICORSI.....	11
17.	CONTROVERSIE.....	11

2	04/12/15	Adeguamento alle Istruzioni operative per il rilascio dell' autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del 08/07/2015	BALDO	COZZI	FORNARA
1	14/05/15	Aggiornamento par. 5.5 e cap. 7	BALDO	COZZI	FORNARA
0	26/08/11	Prima emissione	BALDO	COZZI	FORNARA
Rev.	Data	Oggetto revisione	<i>(Firma RMCE)</i> Redatto	<i>(Firma RdQ)</i> Verificato	<i>(Firma DG)</i> Approvato

Le modifiche apportate nel documento revisionato, sono evidenziate con doppia sottolineatura oppure barrate lateralmente.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni alla quale un'Azienda si deve attenere per ottenere e mantenere la Certificazione FPC del calcestruzzo preconfezionato (in seguito indicate con il nome comune di Certificazione) rilasciata da Tecno Piemonte S.p.A. e per l'iscrizione nel Registro delle Aziende in possesso della Certificazione.

Ulteriori dettagli di procedura per i diversi tipi di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti sono contenuti nei Regolamenti relativi alle singole tipologie. Tali Regolamenti sono approvati dalle Autorità e dal Comitato di Certificazione competente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

I servizi di certificazione di Tecno Piemonte sono disponibili per qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza del presente Regolamento.

Sulla conformità ai documenti normativi applicabili del presente Regolamento, di ogni altro Regolamento di Prodotto e delle relative procedure garantisce il Comitato di Certificazione.

La certificazione di Tecno Piemonte conferisce all'Azienda il diritto di applicare il marchio che riporta il numero di certificato Tecno Piemonte sui documenti dell'Azienda, indicante il conseguimento della conformità del prodotto alle norme di riferimento.

2. RIFERIMENTI Normativi e Legislativi

La normativa di riferimento è da ritenersi applicabile nella sua ultima edizione.

- D.M. del 14.01.2008 *Norme Tecniche per le Costruzioni*
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - *Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*
- Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Regolamento Europeo 305/2011 sui Prodotti da Costruzione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- Linea Guida della Commissione
- D.P.R. 246 del 21.04.1993
- D.M. 156 del 09.05.2003
- Circolare del Ministero dell'Interno n.3 del 09/06/2011
- UNI EN ISO 9001, *Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti*
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021, *Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione*
- UNI EN ISO 19011, *Linee guida per audit di sistemi di gestione*
- UNI CEI EN ISO/IEC 45020, *Definizioni*

3. DEFINIZIONI

Per la terminologia riguardante la Certificazione di Prodotto valgono in generale le definizioni riportate nella norma UNI CEI EN 45020. Ad alcuni termini, ricorrentemente usati nel testo, vengono attribuite le definizioni riportate nel seguito.

Azienda: termine usato per indicare un'Azienda che fornisce calcestruzzo preconfezionato prodotto con processo industrializzato, collegata a Tecno Piemonte mediante accordi che prevedono il rispetto degli standard qualitativi indicati nel Regolamento.

Prodotto: risultato dell'attività dell'Azienda, che deve essere conforme a specifiche prefissate, norme nazionali o internazionali, a requisiti elaborati da un Cliente o interni all'Azienda o ad altri documenti identificati.

Nel presente Regolamento, al termine "Prodotto" è attribuito il significato di prodotto o di famiglia omogenea di prodotti, nell'ambito della produzione di calcestruzzo strutturale.

Sorveglianza: attività mediante la quale Tecno Piemonte verifica il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile.

Unità Produttiva: sito in cui l'Azienda realizza il prodotto oggetto della domanda di Certificazione.

Visita di Ispezione Iniziale: azione mediante la quale Tecno Piemonte si accerta che l'Azienda richiedente soddisfi i requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dalla norma o dal regolamento applicabile. Tale visita comprende la Valutazione del Sistema Qualità dell'Unità Produttiva aziendale.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 ITER CERTIFICATIVO

Perché venga attivato l'iter certificativo da parte di Tecno Piemonte, l'Azienda richiedente deve:

- soddisfare i requisiti della norma o del regolamento Tecno Piemonte relativo al prodotto oggetto della domanda di certificazione,
- accettare le condizioni fissate dal presente Regolamento e dal regolamento Tecno Piemonte dello specifico prodotto.

4.2 PAGAMENTI

La concessione del certificato di controllo FPC ed il suo mantenimento sono subordinati al pagamento degli importi tariffari indicati nell'offerta.

4.3 LIBERO ACCESSO ALLE AREE, ALLE INFORMAZIONI ED ALLA DOCUMENTAZIONE

L'Azienda che abbia attivato l'iter certificativo con Tecno Piemonte deve, durante la Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza, garantire agli Ispettori di Tecno Piemonte il libero accesso alle aree, alle informazioni ed alla documentazione necessarie per svolgere il programma della visita, per l'identificazione e/o il prelievo dei campioni.

4.4 SICUREZZA

L'Azienda deve assicurare che siano prese tutte le misure necessarie alla sicurezza delle condizioni di lavoro, dei luoghi e delle installazioni durante l'esecuzione della Visita di Ispezione Iniziale e le successive Visite di Sorveglianza. Inoltre deve informare, ove sia necessario, Tecno Piemonte circa ogni conosciuto pericolo o rischio, attuale e/o potenziale, che possa essere associato alla visita e ai campioni di prova, inclusa la presenza di rischi dovuti a radiazioni, tossicità o nocività ovvero elementi o materiali esplosivi, inquinanti e avvelenanti.

5. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

L'Azienda che intenda richiedere la certificazione deve presentare la Domanda di Certificazione (di seguito denominata "Domanda") a Tecno Piemonte utilizzando l'apposito modulo ed allegando la documentazione tecnica relativa al prodotto e quanto altro necessario per ottemperare ai requisiti dello specifico regolamento di prodotto.

La domanda contiene la dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo impianto da parte di altri Organismi e la dichiarazione inerente eventuali precedenti certificazioni del processo di produzione in fabbrica, emessi da altri Organismi, con l'indicazione dei motivi della cessazione del precedente certificato.

La documentazione tecnica ed amministrativa allegata deve comprendere:

- copia del documento di iscrizione alla CCIAA (o visura camerale in corso di validità);

- documentazione rappresentativa dell'attività svolta dal fabbricante (manuali, cataloghi);

- documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale qualità, piani o procedure qualità, organigramma, diagramma di flusso del processo produttivo, ...).

Le parti non applicabili devono essere barrate.

5.2 ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Al ricevimento della domanda, Tecno Piemonte provvede a registrarla su apposito protocollo, Il numero di protocollo e la relativa data sono riportati nell'apposito spazio della domanda stessa. Sulla base della tipologia di prodotto a cui la domanda fa riferimento, la domanda e la documentazione ad essa allegata vengono esaminate dal responsabile di settore competente. La presa in carico della domanda avviene secondo il relativo ordine di registrazione.

Si provvede quindi all'esame della domanda al fine di:

- valutare se il prodotto oggetto della domanda rientra nel regolamento di prodotto corrispondente alla normativa di riferimento indicata dall'Azienda nella domanda stessa,
- verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (es.: prodotti forniti, sedi, Unità Produttive, numero di addetti, etc.),
- verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda,
- valutare se l'Azienda possiede i requisiti tecnico-organizzativi richiesti dalla norma o dal regolamento.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

Qualora la documentazione inviata risulti inadeguata e/o incompleta, oppure il prodotto non rientri nello Schema di Certificazione corrispondente alla normativa indicata, il corso della pratica viene sospeso finché l'Azienda richiedente non abbia soddisfatte le richieste di Tecno Piemonte comunicate ufficialmente. L'istruzione della pratica di certificazione è seguita da un esame approfondito, da parte della Divisione Certificazione di Tecno Piemonte, della documentazione costituente il fascicolo relativo alla Domanda, allo scopo di predisporre quanto necessario per la Visita di Ispezione Iniziale e per le successive Prove Iniziali.

5.3 VISITA DI ISPEZIONE INIZIALE

La Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte, verificata la disponibilità dell'Azienda richiedente, invia comunicazione della Visita di Ispezione Iniziale, precisandone la data, il piano e i nominativi degli Ispettori, eventualmente anche esterni a Tecno Piemonte, che intende utilizzare per tale visita. La notifica della Visita di Ispezione Iniziale è normalmente effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data concordata. Tecno Piemonte effettua la scelta dei componenti il Gruppo di Ispezione tenendone presenti esperienze specifiche ed eventuali incompatibilità. Entro i 5 (cinque) giorni precedenti la Visita, l'Azienda ha il diritto di chiedere la sostituzione di Ispettori qualora esistessero motivate ragioni. La Visita di Ispezione Iniziale ha lo scopo di valutare il Sistema Qualità ed i mezzi di produzione e prova dell'Azienda, atti a garantire il conseguimento ed il mantenimento della conformità del prodotto ai requisiti dello Schema di Certificazione applicabile. All'inizio della visita, il Gruppo di Ispezione effettua una riunione di apertura con l'Azienda al fine di:

- chiarire le modalità dell'Ispezione,
- stabilire un canale ufficiale per le comunicazioni fra il Gruppo di Ispezione e l'Azienda,
- chiarire quanto altro necessario per l'effettuazione dell'Ispezione stessa.

L'Ispezione Iniziale di Fabbrica, verrà svolta in accordo a quanto sopra riportato e comprenderà la verifica del rispetto dei seguenti requisiti:

- l'esistenza di procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento;
- l'efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di produzione;
- l'applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione;
- la registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati;
- l'utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere cause di non conformità.

Al termine della visita, in una riunione di chiusura alla quale partecipa la Direzione dell'Azienda, il Gruppo di Ispezione rende note le risultanze della valutazione effettuata in merito alla rispondenza del Sistema Qualità e dei mezzi di produzione e prova dell'Azienda ai requisiti del Regolamento di Certificazione, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati. L'Azienda, in tale sede, ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Ispezione, di chiarire la propria posizione su tali risultanze e di proporre le eventuali azioni correttive. L'esito della Visita di Ispezione Iniziale viene documentato dal Gruppo di Ispezione in un Rapporto, di cui una parte viene firmata dall'Azienda e dal Responsabile del Gruppo di Ispezione, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia. Tale documento evidenzia gli eventuali scostamenti rispetto ai requisiti del regolamento di Certificazione e/o alle norme applicabili.

Il valore da dare a tali scostamenti definiti "raccomandazioni" o "non conformità" è il seguente:

1. **Osservazione**, si intende una indicazione data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/o il Regolamento, per meglio adeguare la conformità ai requisiti/elementi richiesti. *Una o più raccomandazioni non comportano alcuna variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione, né intervento di azione correttiva da parte dell'Azienda.*
2. **Non Conformità Leggera o Minore**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/ o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi sono solo parzialmente soddisfatti. Inoltre, tali requisiti/elementi non conformi non devono pregiudicare la conformità dei prodotti oggetto di Certificazione e le misure correttive, proposte dall'Azienda, devono essere considerate da parte del Responsabile del Gruppo di Ispezione facilmente realizzabili nelle modalità proposte e nei tempi previsti. *Una o più non conformità leggere non bloccano la sequenza certificativa, ma comportano una variazione al giudizio finale espresso dal Gruppo di Ispezione.* La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte sull'Azienda è effettuata durante la successiva visita di sorveglianza.
3. **Non Conformità Pesante o Maggiore**, si intende una non conformità data all'Azienda, avendo come riferimento il documento normativo di riferimento e/ o il Regolamento, nel caso in cui alcuni requisiti/elementi non sono soddisfatti. Una non conformità pesante blocca la sequenza certificativa in fase di visita di ispezione iniziale o comporta la sospensione dell'uso del Marchio in sorveglianza, fino alla soddisfacente risoluzione della non conformità. La verifica dell'intervento di azione correttiva da parte di Tecno Piemonte potrebbe richiedere un'ulteriore visita ispettiva sull'Azienda.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

Successivamente, il Responsabile del Gruppo di Ispezione consegna il rapporto di ispezione al Responsabile della Divisione Certificazione Prodotti, il quale lo verifica e lo approva; in caso di non accettazione di quanto descritto nei documenti il Responsabile della Divisione Certificazione Prodotti entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della visita comunica all'Azienda le eventuali modifiche allo stesso. L'Azienda deve informare Tecno Piemonte, nei tempi concordati nella riunione di chiusura, di aver chiuso le azioni correttive stabilite, dandone evidenza documentata.

5.4 PROGETTAZIONE DELLE MISCELE PER CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE

In sede di certificazione è verificato che la progettazione delle miscele compete unicamente al Tecnologo del calcestruzzo: l'operatore di impianto è tenuto al loro rispetto. Inoltre è verificato il fatto che presso l'impianto debbono essere presenti ed utilizzate solo ricette attuali e progettate secondo quanto sopra specificato. La definizione della miscela è funzione della resistenza media di progetto R_{cm} . Per ogni resistenza caratteristica R_{ck} oggetto di produzione dovrà essere documentato il metodo di determinazione della corrispondente resistenza media di progetto R_{cm} .

5.5 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.5.1 La documentazione relativa all'esame della Domanda, alla Visita di Ispezione Iniziale e alle eventuali comunicazioni dell'Azienda viene raccolta e verificata dal RMCE e successivamente sottoposta al Comitato Tecnico di Certificazione (CTC). Il Comitato Tecnico valuta i documenti ed esprime il parere per il rilascio del certificato di FPC. Il rilascio del certificato avviene solo in seguito alla verifica di conformità ai requisiti definiti dai documenti di riferimento e richiamati nel Regolamento di certificazione. Il Comitato Tecnico pronuncia il parere relativo al rilascio della certificazione con meccanismo di delibera legato alla parere della maggioranza dei partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga una maggioranza, la decisione è presa dal Direttore Tecnico.

5.5.2 Quando la Certificazione viene concessa, Tecno Piemonte emette un certificato per ogni unità produttiva, intesa come punto di carico del calcestruzzo, abilitata all'emissione di uno specifico documento di trasporto. Tale certificato riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero del certificato,
- la Ragione sociale dell'azienda richiedente la certificazione,
- l'indicazione dell'unità produttiva (indirizzo impianto),
- il documento normativo di riferimento,
- le condizioni di validità del certificato,
- la data di emissione e la firma del Direttore.

5.5.3 Nel caso di non concessione della certificazione, vengono comunicate per iscritto all'Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti, rispetto ai requisiti del Regolamento di Certificazione applicabile, che l'Azienda si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo stabilito da Tecno Piemonte, che comunque non deve superare i 180 (centottanta) giorni.

Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni Tecno Piemonte effettua una seconda visita di ispezione, qualora l'esito di tale visita non consenta la concessione della certificazione, il Contratto decade e l'Azienda dovrà ricominciare dall'inizio l'intero iter certificativo.

Tecno Piemonte, a sua discrezione, decide le azioni necessarie per la verifica del completamento e dell'adeguatezza delle azioni correttive alle scadenze indicate e ne dà informazione all'Azienda. Le spese sostenute da Tecno Piemonte in questa fase sono a carico dell'Azienda.

5.5.4 L'Azienda che non accetti la decisione presa da Tecno Piemonte, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

5.5.5 L'archiviazione delle pratiche prevede la conservazione, per tutta la durata del rapporto contrattuale, nonché per almeno dieci anni dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto stesso, almeno dei seguenti atti per ciascuna attività di certificazione espletata:

- domanda (corredata della documentazione tecnica);
- commessa;
- atti di nomina degli ispettori coinvolti;
- documenti attestanti l'attività svolta dagli ispettori e dai richiedenti l'attestazione della conformità;
- rapporto di verifica iniziale;
- allegati, liste di controllo compilate;
- rapporti di verifica periodica;
- eventuali reclami e azioni correttive;
- copia del Certificato FPC;
- verbale della riunione del Comitato Tecnico di certificazione, incaricato della decisione sul rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

5.5.6 A seguito del rilascio della certificazione, Tecno Piemonte iscrive l'Azienda nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione e trasmette tali informazioni agli Organismi Nazionali ai quali tali informazioni sono dovute a termini di legge. Tale Registro è aggiornato con frequenza mensile ed è disponibile per chiunque ne faccia richiesta. Tale registro è inoltre consultabile dal sito istituzionale di Tecno Piemonte, all'URL www.tecnopiemonte.com.

Il Registro dei certificati contiene le seguenti informazioni:

- numero progressivo;
- ragione sociale del richiedente;
- sede legale del richiedente;
- indirizzo dell'impianto (per impianti mobili indicare modello e numero di matricola o codice identificativo);
- numero del certificato;
- stato di validità del certificato (attivo/sospeso/revocato);
- data di prima emissione;
- data di emissione corrente;
- data di sospensione e/o revoca;
- data dell'ultima visita di mantenimento.

Tutte le informazioni sopra riportate sono pertanto di pubblico dominio.

6. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 ESTENSIONE A DIVERSA UNITÀ PRODUTTIVA CON MEDESIMA TIPOLOGIA DI IMPIANTO

L'Azienda che desideri estendere la certificazione ad altra Unità Produttiva, secondo la medesima modalità produttiva e di impianto per la quale è già stata rilasciata la certificazione di cui è in possesso, deve presentare Domanda di Certificazione, con l'apposito modulo di cui all'art. 5.1 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica dell'Unità stessa.

Tecno Piemonte effettua la Visita di Ispezione Iniziale e segue l'intero iter di certificazione indicato nel presente regolamento.

Alla conclusione di tale procedura, Tecno Piemonte rilascia una nuova certificazione.

7. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

7.1 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

I certificati di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato non riportano una scadenza, come richiesto dalla normativa di riferimento.

7.2 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione di controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato è subordinata al mantenimento da parte dell'Azienda delle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Questo richiede che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative

Il mantenimento della validità è oggetto di Sorveglianza annuale da parte di Tecno Piemonte secondo le modalità definite nell'art. 9 del presente Regolamento.

Eventuali variazioni delle condizioni aziendali che hanno determinato la concessione della certificazione devono essere tempestivamente comunicate a Tecno Piemonte, in accordo a quanto prescritto dall'art. 8.4 del presente Regolamento.

Il documento ufficiale su cui è riportato lo stato della certificazione è il Registro di cui all'art. 5.5.5. del presente Regolamento. In apposita colonna, per ogni certificato, è riportato se il certificato è:

- In corso di validità, (con indicazione di eventuali aggiornamenti successivi alla prima emissione)
- annullato
- sospeso
- revocato.

L'Azienda che non intende mantenere il Certificato da Tecno Piemonte deve dare formale disdetta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data della prossima sorveglianza, cioè entro i 9 (nove) mesi successivi all'ultima visita effettuata.

L'Azienda può rescindere il Contratto/Certificato quando ricorrano le condizioni previste all'art. 12 del presente Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

8. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

- 8.1** L'Azienda ha il diritto di dare pubblicità alla Certificazione di Prodotto nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo di applicazione ed ai limiti della certificazione ottenuta e/o al numero di certificato. Nelle informazioni destinate all'utilizzatore, l'Azienda deve astenersi dal dare a quest'ultimo informazioni che possono fargli erroneamente ritenere che siano coperte dalla Certificazione di Prodotto prestazioni non previste dallo Schema di Certificazione applicabile. Le istruzioni e le informazioni che accompagnano il prodotto (manuale e/o istruzioni d'uso, ecc.) e che si riferiscono ad un particolare Schema di Certificazione, devono essere approvate da Tecno Piemonte, quando ciò sia previsto dallo Schema di Certificazione.
- 8.2** Nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, l'Azienda può inoltre utilizzare il Marchio di Conformità su documentazione tecnica, commerciale e pubblicitaria purché vengano soddisfatti i requisiti richiesti da Tecno Piemonte per l'uso del Marchio di Conformità, così come definiti nel documento di riferimento.
- 8.3** Il Marchio di Conformità non deve essere apposto su un prodotto diverso da quello oggetto del Certificato FPC e comunque essere utilizzato in modo da non generare confusione tra prodotti certificati e non certificati.
- 8.4** La Certificazione di Prodotto non è trasferibile ad Unità Produttiva diversa da quella menzionata nel Certificato.
- 8.5** L'Azienda in possesso della certificazione si deve impegnare a:
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
 - fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme e dal presente Regolamento e dalle Regolamento dello specifico prodotto ed ai documenti normativi usati per la fabbricazione del/i campione/i approvato/i da Tecno Piemonte,
 - garantire l'accesso agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle circostanze previste dal presente Regolamento,
 - conservare la registrazione di ogni reclamo relativo ai prodotti compresi nel Certificato e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Tecno Piemonte nelle visite di sorveglianza.
- 8.6** L'Azienda che desideri modificare le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione deve farne richiesta a Tecno Piemonte, che provvede ad istruire una pratica per le azioni del caso, come indicato negli art. 13.2 e 13.3. del presente Regolamento.
- 8.7** L'Azienda in possesso di certificazione si impegna ad assistere gli Ispettori della Divisione Certificazione Prodotti di Tecno Piemonte od i suoi rappresentanti autorizzati durante le Visite di Ispezione, di Sorveglianza e le Prove di Tipo, a garantire loro in qualsiasi momento l'accesso ai propri locali durante l'orario di lavoro, per quanto pertinente, e ad attuare eventuali interventi correttivi a seguito degli scostamenti rilevati.
- 8.8** L'Azienda si impegna a non utilizzare la certificazione concessa qualora sospesa, revocata o scaduta.
- 8.9** La Certificazione non assolve l'Azienda dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri Clienti e da quelli di legge che le derivano dai prodotti forniti. Tecno Piemonte è responsabile per danni verso terzi solo quando ne sia dimostrabile univocamente la riconducibilità all'attività certificativa.

9. SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

Tecno Piemonte effettua il mantenimento del certificato, che prevede la sorveglianza, valutazione e verifica continue del sistema di FPC, al fine di verificare la permanenza delle condizioni che ne hanno permesso la concessione. Tale Sorveglianza avviene mediante ispezioni nella Unità Produttiva, con cadenza almeno annuale.

La verifica va effettuata sull'impianto in funzione. Se al momento programmato per la verifica l'impianto non è in funzione, la verifica potrà essere prorogata per un massimo di 3 mesi. Oltre tale termine, il certificato deve essere sospeso. La sospensione può durare al massimo 12 mesi: oltre tale data il certificato deve essere revocato. Sorveglianze non programmate possono pure venire effettuate qualora Tecno Piemonte venga a conoscenza di carenze nelle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione.

Le Sorveglianze sono normalmente notificate con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari. Qualora, a seguito delle Sorveglianze (programmate e non), vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, Tecno Piemonte ne informa per iscritto l'Azienda, invitandola ad eliminare le carenze riscontrate.

In caso di gravi carenze o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, Tecno Piemonte può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la certificazione, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

10. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

E' giudicato scorretto l'uso del Certificato qualora questo possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione sia tecnica, che commerciale, che pubblicitaria.

In particolare, tale uso è considerato scorretto nei casi seguenti, enunciati a titolo indicativo e non limitativo:

- la certificazione non sia stata ancora concessa oppure sia stata sospesa o revocata,
- l'Azienda apporti al prodotto una modifica non accettata da Tecno Piemonte,
- l'Azienda ometta di recepire una modifica delle condizioni di rilascio della certificazione emanata da Tecno Piemonte,
- sussistano circostanze suscettibili di influire negativamente sulle condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione,
- l'Azienda abbia fatto rinuncia alla certificazione.

Tecno Piemonte, accertato l'uso scorretto della certificazione, prenderà le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi.

11. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 SOSPENSIONE

La sospensione della Certificazione di Prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di inosservanze dei requisiti dello Schema di Certificazione messe in luce dalla attività di Sorveglianza o delle quali Tecno Piemonte venga comunque a conoscenza, o per inosservanze al presente Regolamento. La sospensione viene comunicata da Tecno Piemonte all'Azienda per mezzo di lettera raccomandata, indicando le condizioni alle quali essa può essere revocata. La sospensione preclude all'Azienda l'uso, in qualsiasi forma, del Certificato, e pertanto si provvede all'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.5.5. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (annullata o sospesa). La sospensione è annullata solo quando Tecno Piemonte abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati. Qualora la sospensione non possa essere annullata entro 180 (centottanta) giorni, Tecno Piemonte procederà alla revoca della certificazione. Le spese sostenute da Tecno Piemonte, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Azienda certificata.

11.2 REVOCA

La revoca della certificazione di prodotto viene decisa da Tecno Piemonte a seguito di:

- inosservanza grave dei requisiti derivanti dall'applicazione degli art. 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento,
- non ripristino delle condizioni che hanno determinato un'eventuale sospensione allo scadere dei 180 (centottanta) giorni previsti dall'art.11.1 del presente Regolamento,
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Tecno Piemonte per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di Sorveglianza,
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida inviata da Tecno Piemonte per lettera raccomandata,
- altre violazioni gravi del Contratto,
- fallimento o liquidazione dell'Azienda.
- non accettazione da parte di Tecno Piemonte delle modifiche di cui agli art. 13.2 e 13.3 del presente Regolamento.

La decisione della revoca della certificazione viene comunicata da Tecno Piemonte mediante lettera raccomandata A.R.

A seguito della revoca, l'Azienda deve:

- restituire l'originale del certificato,
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato,
- in caso di certificato per il calcestruzzo preconfezionato, non utilizzare i riferimenti del certificato sui DdT e nell'etichetta di prodotto,
- eliminare da documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla/della Certificazione di Prodotto.

Inoltre Tecno Piemonte provvede all'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.5.5. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (annullata, sospesa o revocata) ed alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere quali, ad esempio:

- il rilascio all'Azienda di una autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marchiati,



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

- nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, la rimozione del Marchio di Conformità da tutti i prodotti a magazzino e, ove possibile, anche da quelli giacenti presso rivenditori/concessionari,
- altri interventi adeguati alla specificità della revoca.

L'Azienda nei cui confronti sia stato preso da Tecno Piemonte un provvedimento di revoca può ripresentare una Domanda di Certificazione solo dopo 6 (sei) mesi dalla data di revoca e ciò soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che Tecno Piemonte ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo al provvedimento.

Nel caso dei certificati per il calcestruzzo preconfezionato, tutte le operazioni relative all'emissioni, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati sono comunicate alle Autorità notificanti competenti.

12. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Azienda può rinunciare alla Certificazione di Prodotto in suo possesso:

- per cessazione della produzione del prodotto nell'unità produttiva indicata nella domanda di cui all'art. 5.1 del presente Regolamento,
- per non accettazione delle modifiche di cui all'art. 13.1 del presente Regolamento,
- per ragioni diverse, quali quelle di natura economica, dandone disdetta con le modalità di cui all'art. 7.3 del presente Regolamento,

Nel caso di cessata produzione, la rinuncia ha effetto immediato dalla data in cui l'Azienda ne ha dato comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC.

La rinuncia obbliga l'Azienda ad attuare tutte le azioni previste dall'art. 11.2 del presente Regolamento.

Tecno Piemonte, a seguito della rinuncia dell'Azienda può decidere azioni relative al prodotto oggetto di certificazione, analoghe a quelle previste all'art. 11.2 del presente Regolamento.

La rinuncia dell'azienda comporta inoltre:

- l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 5.5.5. del presente Regolamento, scrivendo il nuovo stato della certificazione (stato del certificato: annullato) e le azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune e le azioni conseguenti;
- il non accoglimento della domanda presentata dalla stessa Azienda se non dopo 2 (due) anni dalla data di risoluzione del Certificato.

13. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

13.1 MODIFICHE APPORTATE DA TECNO PIEMONTE

Qualora vengano apportate da Tecno Piemonte modifiche alle condizioni di rilascio della certificazione conseguenti a variazioni:

- della normativa di riferimento per il prodotto e/o dei Regolamenti di Certificazione,
- del presente Regolamento,
- delle tariffe

Tecno Piemonte ne dà tempestiva comunicazione alle Aziende iscritte nel Registro delle Aziende in possesso di Certificazione di Prodotto Tecno Piemonte o con domanda di certificazione presentata, utilizzando mezzo idoneo ad evidenziare la corretta trasmissione. Le Aziende sono tenute a adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato e giudicato più opportuno da Tecno Piemonte in base all'entità delle variazioni apportate.

Le Aziende, in caso di non accettazione della/e variazione/i, possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione a Tecno Piemonte secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento.


Tecno Piemonte si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del prodotto certificato alle nuove prescrizioni di normativa, mediante la ripetizione di Visite di Ispezione e/o di Prove di Tipo sui nuovi campioni o la richiesta di nuovi disegni e/o modelli.

Le spese per le eventuali azioni di verifica sono a carico dell'Azienda.

13.2 MODIFICHE APPORTATE DALL'AZIENDA SUL PRODOTTO

L'Azienda che intenda apportare modifiche:

- al prodotto certificato,
- al processo di produzione,
- ai mezzi di produzione e prova,
- al Sistema Qualità,



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

suscettibili di influire sulla conformità del prodotto alle norme applicabili, ne deve dare immediata comunicazione a Tecno Piemonte. Tecno Piemonte provvede a:

- valutare la conformità delle modifiche ai requisiti dei Regolamenti di certificazione,
- comunicare all'Azienda, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica effettuata dalla stessa, la eventuale necessità della ripetizione, completa o parziale, degli accertamenti di cui agli art. 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Regolamento.

Nel caso di Certificato di Conformità con Autorizzazione all'Uso del Marchio di Conformità, l'Azienda si impegna a non utilizzare il Marchio di Conformità per i prodotti fabbricati secondo tali condizioni modificate, fintantoché Tecno Piemonte non abbia preso decisioni in merito alla necessità di emissione di una nuova certificazione o ad una estensione della esistente e l'abbia concessa.

- notificare la non accettazione di tali modifiche, secondo quanto definito nell'art. 11.2.

L'Azienda, in caso di non accettazione delle decisioni di Tecno Piemonte, può rinunciare alla certificazione, purché ne dia comunicazione, secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento.

Le spese per i nuovi accertamenti sono a carico dell'Azienda.

13.3 ALTRE MODIFICHE

Modifiche organizzative e/o di ragione sociale o cambi di proprietà dell'Azienda consentono il mantenimento della certificazione purché:

- ne venga tempestivamente informata per iscritto Tecno Piemonte,
- Tecno Piemonte abbia verificato che le modifiche siano conformi al Regolamento di Certificazione applicabile.

I costi connessi alle verifiche effettuate da Tecno Piemonte sono a carico dell'Azienda.

14. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e le informazioni, relativi alle attività di certificazione, a partire dalla presentazione della Domanda, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura. Il personale interno di Tecno Piemonte, a tutti i livelli della sua organizzazione, ed eventualmente quello esterno, coinvolto nelle attività di ispezione, sorveglianza, prova e certificazione che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti e di ogni altra informazione attinente alle Aziende con le quali Tecno Piemonte mantenga un rapporto certificativo, è tenuto al segreto professionale. Nel caso in cui la legge preveda che determinate informazioni siano rese note ad Autorità Preposte, Tecno Piemonte informerà l'Azienda circa le informazioni fornite. Qualora istruita dall'Azienda, Tecno Piemonte si considera irrevocabilmente autorizzata a trasmettere i verbali, i rapporti di prova, il certificato od ogni altra informazione ad una terza parte secondo l'attuale vigente legislazione sulla privacy

15. CONDIZIONI ECONOMICHE

15.1 TARIFFE

Gli importi delle prestazioni di Tecno Piemonte vengono definiti con tariffe specifiche per ogni Schema di Certificazione. L'Azienda ha il diritto di rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Regolamento; in assenza di rinuncia da parte dell'Azienda le variazioni tariffarie vengono applicate da Tecno Piemonte. Nel periodo di preavviso previsto all'art. 12 del presente Regolamento, all'Azienda che si avvalga del diritto di rinuncia vengono praticate le tariffe, indicate nell'offerta, antecedenti le variazioni. Ogni richiesta di riemissione del Certificato, con l'esclusione del rinnovo, comporta il pagamento di un supplemento di tariffa, indicato nell'offerta. Gli importi rimangono invariati sino alla conclusione dell'intervento, salvo particolari condizioni (prove aggiuntive, ecc.); nel caso di sorveglianze annuali tali importi possono subire aggiornamenti.

15.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le tariffe relative alle attività inerenti la certificazione devono essere versate a Tecno Piemonte nei modi e tempi definiti nell'offerta. Gli importi previsti nell'offerta, ad eccezione della Domanda di Certificazione il cui importo deve essere versato alla presentazione della Domanda, devono essere versati da parte dell'Azienda **secondo quanto stabilito nell'offerta stessa**. Nel caso del Ricorso l'importo deve essere versato contestualmente all'inoltro del ricorso. Inoltre, nel caso di inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte dell'Azienda/Organizzazione avvenuti nel corso del rapporto contrattuale in essere, Tecno Piemonte è autorizzata a emettere fatture con modalità di pagamento a rimessa diretta, prima di effettuare l'attività di sorveglianza prevista dal contratto medesimo. Le fatture dovranno essere saldate integralmente entro l'inizio delle singole attività di sorveglianza. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio, da parte



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO SECONDO IL DM 14/01/08

di Tecno Piemonte, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione secondo quanto previsto all'art. 11.2 del presente Regolamento. **La fattura sarà emessa a conclusione delle singole attività, salvo altri accordi indicati nell'offerta.** Al 31 dicembre saranno in ogni caso fatturate, tenendo conto del progressivo dell'intervento, tutte le attività ancora in corso dell'anno.

16. RECLAMI E RICORSI

Reclami possono essere presentati a dall'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte o dai clienti dell'Azienda in possesso della certificazione Tecno Piemonte, da organismi di accreditamento e/o da ciascuna delle parti interessate alla certificazione.

Nel caso di reclami scritti, Tecno Piemonte conferma per iscritto il ricevimento degli stessi e si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta ricezione.

L'Azienda richiedente o già in possesso della certificazione può inoltrare un reclamo in merito all'attività svolta da Tecno Piemonte esclusivamente in forma scritta. Ogni reclamo dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dal fatto o evento che ha dato luogo alla richiesta di reclamo. Tecno Piemonte si impegna a fornire adeguate risposte e a porre in atto, nei tempi tecnici strettamente necessari, le eventuali azioni correttive.

Il Committente può presentare reclamo anche riguardo alla documentazione emessa da Tecno Piemonte entro 15 giorni dalla sua presentazione; in assenza di commenti i documenti emessi si intenderanno interamente accettati.

Per quanto riguarda i Rapporti di Ispezione e i risultati delle Ispezioni, il Committente può fare ricorso all'Odi entro 30 giorni dal ricevimento del documento, in forma scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Tecnico dell'Organismo, il quale entro 60 giorni esprimerà il proprio parere in merito.

17. CONTROVERSIE

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia insorta tra le parti direttamente o indirettamente per l'applicazione o per l'interpretazione del Regolamento di Tecno Piemonte che non potesse essere risolta amichevolmente dalle parti, è devoluta esclusivamente alla competenza dell'Autorità giudiziaria di Vercelli, come definito nel Contratto.